



Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico

**Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT)
2026 – 2027 - 2028**

Aggiornamento 19 gennaio 2026

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Premesse

Art. 2 Definizione della corruzione

Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 4 Oggetto e finalità

CAPO II - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Art. 5 Analisi del contesto

Art. 6 Contesto interno di Veneto Edifici Monumentali srl

Art. 7 Mappatura dei processi particolarmente esposti alla corruzione e valutazione del rischio

CAPO III - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

Art. 8 Formazione del personale nelle attività a rischio di corruzione

Art. 9 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali

Art. 10 Divieti post-employment (pantouflage)

Art. 11 Modalità per la segnalazione da parte dei dipendenti di condotte illecite

Art. 12 Adozione Codice Etico

Art. 13 Conflitti di interesse: obbligo di segnalazione e astensione

Art. 14 Rotazione ordinaria

CAPO IV – TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Art. 15 Principi

Art. 16 Accesso Civico

Art. 17 Trasparenza

CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

ALLEGATO 1. self risk assesment

ALLEGATO 2. modulo di segnalazione illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione della società veneto edifici monumentali srl

ALLEGATO 3. informativa sul trattamento dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni di illeciti (cd. Whistleblowing)

ALLEGATO 4. elenco degli obblighi di pubblicazione e relativi responsabili

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Premesse

La Legge 6 novembre 2012 n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche e assimilate. La Legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ANAC e attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, “Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022”, l’ANAC al punto 2.2 ha stabilito quali sono le Amministrazioni e gli enti tenuti ad adottare il PTPCT o le misure integrative al “modello 231”. La società Veneto Edifici Monumentali srl non rientra tra gli enti per i quali l’adozione del PTPCT è obbligatoria, essendo di fatto inclusa tra i soggetti della Tabella 3 riferita ai “soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT”. Allo stesso modo la società non rientra tra le amministrazioni e gli enti destinatari della disciplina sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Vista la redazione e adozione del Piano in oggetto negli ultimi anni, la società ha deciso di non sostituirlo con un nuovo documento integrativo ma di adottare il nuovo PTPCT per gli anni 2026/2028. L’adozione del Piano in oggetto è fissata da ANAC entro il 31 gennaio 2026.

La società ha redatto il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e dal successivo aggiornamento 2023 come da delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, dalla delibera ANAC n. 1134/2017, dalle Linee Guida adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013”) e con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”).

Il presente documento non si configura come un’attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui l’analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati e sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Per il monitoraggio sulle misure generali l’RPCT elabora annualmente la relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione dall’ANAC. La scheda consente di evidenziare eventuali scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Art. 2 Definizione della corruzione

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, varie fattispecie in cui, a prescindere

dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Art. 3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con Atto dell'Amministratore Unico del 29 marzo 2018, Immobiliare Marco Polo srl a socio unico (ora Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico), vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i relativi decreti attuativi; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012; e visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124; e considerato che la necessità di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012 come modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo a un solo soggetto l'incarico di RPCT, ha individuato il dott. Alessandro Bison quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Lo svolgimento delle funzioni attribuite non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili. Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il RPCT svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione. Esso è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione (PNA 2022 All. n°3 "Il RPCT e la struttura di supporto").

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- a) elabora la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che deve essere sottoposta all'Amministratore Unico per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- c) segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico amministrativo, alla struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione e, in relazione alla loro gravità, all'Organo per i procedimenti disciplinari; d) in caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiede all'Ufficio competente informazioni sull'esito delle istanze, nonché esamina le richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, ai sensi dell'art 5, commi 6 e 7 del D.lgs. 33/2013;
- d) propone modifiche al PTPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- e) gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti relative a condotte illecite all'interno della società;
- f) segnala all'Amministratore unico e alla struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il RPCT è tenuto a elaborare la relazione annuale - da trasmettere alla struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione - sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, attraverso il modello di Relazione pubblicato sul sito dell'ANAC Per l'anno 2025 l'ANAC, con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 10 dicembre 2025, ha differito la scadenza di compilazione della Relazione annuale al 31 gennaio 2026. Il differimento nasce dall'esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani

triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct). Unitamente al Comunicato del Presidente, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione e una nota di istruzioni per la sua compilazione. La società, ultimata la compilazione, pubblica la scheda, nello stesso formato Excel rilasciato dall’Autorità, sul sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

Le attività sono esercitate con il costante confronto e controllo da parte dell’Amministratore Unico che esercita la sua funzione di vigilanza periodica ai sensi della delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 (“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).

Per le attività connesse all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il dott. Alessandro Bison si raccorda con i responsabili, competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione “Amministrazione trasparente”. Il sistema organizzativo, per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si fonda sulla responsabilizzazione di ogni responsabile alla pubblicazione. Il monitoraggio dei dati pubblicati viene realizzato periodicamente dal RPCT. I responsabili che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche. A tale scopo è stato fornito ai responsabili il documento “Elenco degli obblighi di pubblicazione e relativi responsabili – Amministrazione Trasparente” riportante a margine della tabella le scadenze e la periodicità di aggiornamento delle singole sezioni e sottosezioni online.

Art. 4 Oggetto e finalità

Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In esso confluiscono tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori necessarie. Il Piano risponde all’esigenza di: individuare, tra le attività indicate dal legislatore, quelle che presentano il più elevato rischio di corruzione; prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

Il Piano deve essere consegnato a tutti i dipendenti e ai nuovi assunti di Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare. Il Piano è soggetto ad aggiornamento periodico e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni.

Il PTPCT deve essere pubblicato non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “*Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione*”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Il presente Piano viene di conseguenza pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito internet della società (www.villacontarini.eu, anche consultabile da www.castellodimonselice.it).

CAPO II - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Art. 5 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio si è concentrata sull'analisi del contesto. In questa fase, sono state acquisite le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo.

L'analisi del contesto consiste nell'analizzare i fattori macro e microstrutturali dell'organizzazione. I fattori macrostrutturali sono riconducibili alla parte istituzionale di Veneto Edifici Monumentali srl e alla sua organizzazione amministrativa.

Articolazione degli uffici Veneto Edifici Monumentali Srl

Denominazione ufficio livello dirigenziale	Non vi sono dipendenti con incarichi amministrativi di vertice (direttore generale o altri incarichi dirigenziali).
Denominazione ufficio non di livello dirigenziale	Sede amministrativa presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD)
Denominazione ufficio non di livello dirigenziale	Sede amministrativa presso il Complesso Monumentale della Rocca di Monselice a Monselice (PD)
Competenze	Amministrative – Gestione reception, biglietteria, bookshop, accompagnamento, custodia – Manutenzione parco e beni demaniali

Data di aggiornamento 23/09/2025

Art. 6 Contesto interno di Veneto Edifici Monumentali srl

Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico Regione del Veneto, costituita nel 1997, si occupa di acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati. La società, nello specifico, attualmente gestisce, per conto della proprietaria Regione del Veneto, Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi sita a Piazzola sul Brenta (PD) e il Complesso Monumentale del Castello di Monselice sito a Monselice (PD). La società possiede inoltre Palazzo Torres - Rossini a Venezia. I dati sono riportati nella pagina Amministrazione Trasparente aziendale e nel sito internet della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.villacontarini.eu/amministrazione-trasparente-veneto-edifici-monumentali-srl-2-2/>.

Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico è amministrata da un Amministratore Unico di nomina regionale con incarico triennale. L'attuale Amministratore Unico è stato nominato nell'anno 2023 e ha le competenze di amministrazione e gestione della società Veneto Edifici Monumentali srl e dei beni di proprietà regionale ad essa affidati in gestione.

La società Veneto Edifici Monumentali srl, sulla base del Regolamento d'uso per la gestione dei servizi afferenti ai complessi monumentali di "Villa Contarini" a Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) approvato con DGR 252 del 27 giugno 2018, provvede a:

- o eseguire lavori manutentivi ordinari degli edifici e dei terreni;
- o effettuare la vigilanza e la custodia del patrimonio adottando idonee misure e servizi contro furti, incendi e altri possibili danni;
- o attuare la destinazione museale del Castello di Monselice e quello di luogo di cultura di Villa Contarini favorendo l'accesso pubblico nei modi compatibili con la conservazione e la salvaguardia dei beni esistenti;
- o attuare altri interventi di gestione e promozione del patrimonio, incluse la locazione o la concessione in uso di quanto ricompreso all'interno dei due complessi monumentali in oggetto;
- o organizzare convegni e manifestazioni di norma nell'ambito delle materie di competenza;
- o promuovere ed attuare studi e ricerche svolte ad una migliore conoscenza dei beni culturali sopra citati.

L'organizzazione consta in un Amministratore Unico, un dipendente incaricato della gestione dei Complessi Monumentali, oltre a 9 dipendenti con incarichi diversi per il complesso monumentale di Villa Contarini e a 4 dipendenti per il complesso monumentale Rocca di Monselice (*organico febbraio 2025*).

La Società è dotata di strumenti organizzativi improntati ai principi generali di:

- conoscibilità, all'interno della Società, delle attività che implicino un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- previsione di obiettivi chiari e predefiniti.

Art. 7 Mappatura dei processi particolarmente esposti alla corruzione e valutazione del rischio

L'analisi dei rischi, effettuata per la redazione, e il successivo aggiornamento, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231, è stata strutturata sulla base della mappatura dei processi aziendali, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Sono state perciò individuate le principali aree di rischio, i relativi processi, i rischi potenziali e le valutazioni su di essi.

Le possibili forme di corruzione individuate dal Codice Penale sono le seguenti:

<i>Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)</i>	Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
<i>Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)</i>	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
<i>Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
<i>Art. 320 c.p. (Corruzione di persona Corruzione di persona servizio)</i>	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
<i>Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)</i>	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

	<p>La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
<p><i>Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; <p>5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma si applicano anche se il denaro od altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche Internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
<p><i>Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati</i></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.</p>

Inoltre, la legge 9 marzo 2022, n. 22 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha operato una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai*

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), mediante l’inserimento del titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies), e considerato che l’art. 3 della Legge introduce all’interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies “*Delitti contro il patrimonio culturale*”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l’aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Sono state di conseguenza individuate le categorie di rischio afferenti alla società tenendo in considerazione l’adozione del documento modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con l’integrazione della parte speciale del modello 231 alla luce della legge 9 marzo 2022 n. 22 (“disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”) e l’aggiornamento della procedura whistleblowing avvenuta a dicembre 2023.

Nell’analisi dei rischi è stata inoltre presa in considerazione la nuova disciplina dei contratti pubblici che è stata interessata da una serie di interventi legislativi. L’entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche “nuovo Codice”) e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Nello specifico l’attività svolta è stata suddivisa nelle seguenti fasi:

- individuazione delle attività a rischio rispetto all’operatività della Società con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- valutazione dei rischi potenziali in termini di impatto e probabilità e stima del livello di esposizione al rischio;
- identificazione dei presidi organizzativi e di controllo più idonei alla prevenzione del rischio;
- individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi.

Si riportano nell’Allegato 1 i risultati dell’attività di Risk Self Assesment.

CAPO III - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

Art. 8 Formazione del personale nelle attività a rischio di corruzione

La formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione e attuazione delle misure, in primo luogo, il RPCT. Tra gli obiettivi strategici del PTPCT della Veneto Edifici Monumentali srl viene inserita una specifica nota circa la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione. Essa avviene attraverso la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società. Nell'ambito della formazione l'Amministratore Unico è tenuto a programmare le iniziative di formazione ritenute idonee anche in relazione alla qualifica aziendale e alle attività svolte.

Con riguardo al personale di nuova assunzione, è previsto che sia comunicata, all'inizio del rapporto di lavoro, l'esistenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del presente piano triennale.

Art. 9 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di amministratore

Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 ha disciplinato, ai capi III-VI, specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni introducendo la sanzione della nullità per violazione della stessa disciplina (art. 17), nonché le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 e la decadenza dall'incarico (art. 19). Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

A tal proposito all'atto di accettazione della nomina ad Amministratore unico della società Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico, l'amministratore dichiara l'insussistenza delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'atto di accettazione è pubblicato tempestivamente all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet. Con riguardo alla verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'Amministratore unico essa sarà, eventualmente, eseguita dall'ente che conferisce l'incarico, ovvero la Regione del Veneto, come suggerito dall'atto di segnalazione ANAC 5/2015 e dalla Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili).

Art. 10 Divieti post-employment (pantouflage)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (come inserito dall'art. 1, co. 42, lett. L) della L. 190/2012), la Società adotta le misure organizzative necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società stessa.

L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a: rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati. Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Il divieto è volto anche a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. Il divieto si applica a coloro che rivestono uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto.

In particolare la società, nella scelta del personale, opera nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale e dal proprio Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni, adottato ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 751/2021. I candidati interessati sono tenuti, inoltre, a rendere idonea dichiarazione finalizzata a verificare l'insussistenza della condizione ostativa sopra richiamata.

Si ritiene opportuno, inoltre, che il RPCT non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione ai vertici dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Art. 11 Modalità per la segnalazione da parte dei dipendenti di condotte illecite

L'articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti c.d. whistleblower) prevede la segnalazione di condotte illecite da parte del *whistleblower*, inteso come colui che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tale quadro normativo è stato di recente modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2024, n. 23, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» (di seguito, "D.Lgs. n. 24/2023"). Il D.Lgs. n. 24/2023 - abrogando i sopracitati articoli 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 e 3 della L. n. 179/2001 - ha disciplinato in maniera per quanto possibile omogenea l'istituto del whistleblowing per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato, ampliandone l'ambito di applicazione, in particolare per quello che riguarda tali ultimi soggetti. Esso, dunque, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, disciplinando l'istituto in maniera tendenzialmente organica e uniforme e riconoscendo misure di tutela sia nei confronti della persona segnalante sia nei confronti di altri soggetti vicini a quest'ultima, nei termini che verranno di seguito meglio precisati.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne". Tali Linee guida, volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 24/2023, forniscono inoltre indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. Esse sono da intendersi sostitutive delle Linee guida adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio. Alla luce del rinnovato quadro normativo, tenuti a rispettare le


previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 sono i soggetti del settore pubblico e, al ricorrere di determinate condizioni, i soggetti del settore privato.

Rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, la società è tenuta a istituire i canali di segnalazione interna e a gestire le segnalazioni in conformità al citato decreto, garantendo le tutele ivi previste. Il 14 dicembre 2023, in ossequio alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, è stata adottata la nuova procedura Whistleblowing con l'istituzione dei canali di segnalazione ex d. lgs. 24/2023 e il MOG aziendale è stato aggiornato di conseguenza.

È possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Veneto Edifici Monumentali, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3., 4., 5. e 6.;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (cosiddetti reati-presupposto, vale a dire, a mero titolo esemplificativo, corruzione di un pubblico ufficiale, indebita percezione di erogazioni, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ecc.) o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e attuato da Veneto Edifici Monumentali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni, riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o il cui meccanismo il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai precedenti numeri 3., 4. e 5.

Nell'ottica di agevolare una più immediata comprensione, nella tabella che segue viene rappresentato, in forma necessariamente sintetica, ciò che le persone in un rapporto giuridico qualificato con un soggetto del settore pubblico, come Veneto Edifici Monumentali srl, possono segnalare e con quali canali:



Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

La persona segnalante godrà delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 indipendentemente dai motivi che l'abbiano indotta a effettuare la segnalazione. Tali motivi sono pertanto irrilevanti ai fini della protezione della persona segnalante.

Nell'ottica di favorire opportunamente le denunce di illecite e irregolarità da parte dei dipendenti (cd. *Whistleblowing*) la Società provvederà a irrogare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo segnalazioni che si rivelano infondate (art. 7.5 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato nel 2018 dalla Società e aggiornato nel 2023 con la nuova procedura per il *Whistleblowing*). Si rimanda alla citata documentazione per l'individuazione della procedura prevista e adottata dalla società.

Si riporta nell'Allegato 2 il modulo di segnalazione illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione della società Veneto Edifici Monumentali srl

Art. 12 Adozione del Codice Etico

Tra le misure di prevenzione della corruzione l'adozione di un Codice Etico riveste nella strategia delineata dalla L. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con il PTPCT.

Il Codice Etico è il documento adottato ufficialmente dall'Amministratore unico della Società che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse". Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti di organo amministrativo, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori della Società. Approntando il proprio Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 la Società individua sostanzialmente la condotta da tenere (o comportamento atteso) per evitare di incorrere nella responsabilità penale configurata dalla norma idonea a dare origine ad una rimproverabilità di qualunque forma di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale. Il Codice Etico è stato aggiornato in data 11 luglio 2020. Il Codice Etico è altresì posto a disposizione di qualunque interlocutore della Società mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Art. 13 Conflitti di interesse: obbligo di segnalazione e astensione

Tutti i dipendenti / collaboratori / consulenti nei rapporti esterni con clienti / fornitori / contraenti e concorrenti sono tenuti a curare gli interessi della Società rispetto a ogni situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale, e che pregiudichi (anche solo potenzialmente) l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite e devono quindi astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 14 Rotazione ordinaria

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

L'attuale struttura organica e funzionale della società non consente la rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione introdotta dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Il PNA 2019, e in particolare il relativo Allegato 2, prevedeva che *ove non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi*. Di conseguenza, sono state valutate le possibili misure alternative di prevenzione con effetto analogo a quello della rotazione ed è stata prevista la collaborazione con un professionista qualificato in ambito gestionale che presti la sua opera nelle varie fasi procedurali mettendo a punto meccanismi di condivisione delle valutazioni e delle azioni conducenti alla decisione finale, alla sua esecuzione e al monitoraggio dei risultati.

CAPO IV – TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Art. 15 Principi

La Società ha adottato l'apposita sezione Amministrazione Trasparente all'interno della quale vengono pubblicati periodicamente i dati e le informazioni previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 'Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' come modificato dal d.lgs. 97/2016.

I dati pubblicati nel sito rispettano i criteri di qualità espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La Società al fine di assicurare condizioni sempre maggiori di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività e in risposta a quanto suggerito da parte della Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3966 dell'11 dicembre 2007 e successive deliberazioni di assestamento/aggiornamento, ha inoltre ritenuto di procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate dalle principali Associazioni di Categoria. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Destinatari, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari nel rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si fonda storicamente la Società. Il MOG 231/2001 è costantemente aggiornato e arricchito di nuovi allegati.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 la società si è adeguata alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, ai fini della standardizzazione, semplificazione e trasparenza delle procedure. La pubblicità degli atti di affidamento è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Ai fini della trasparenza vanno pubblicati nella sezione "Bandi di gara e contratti" in Amministrazione Trasparente online:

1. il link alla BDNCP;
2. le determinazioni di affidamento (art. 17, comma 2) che nel caso in cui siano accessibili liberamente nella piattaforma in uso possono essere richiamate con un link che rinvia all'atto stesso nella piattaforma.

Art. 16 Accesso Civico

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria. Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione.

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dottor Alessandro Bison, alla casella di posta elettronica certificata venetoedificimonumentali@legalmail.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Accesso Civico – semplice".

Potere sostitutivo. Il titolare del potere sostitutivo, nei casi di mancata risposta entro 30 giorni, è l'amministratore unico. L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RCPT a cui è stata indirizzata la richiesta di accesso civico è il

seguito: aldo.rozzimarin@regione.veneto.it, ovvero a mezzo pec all'indirizzo venetoedificimonumentali@legalmail.it. Recapito telefonico: 0498778273

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita inviando la richiesta sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità. Essa va inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dottor Alessandro Bison, alla casella di posta elettronica certificata venetoedificimonumentali@legalmail.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Accesso Civico – generalizzato”. Recapito telefonico: 0498778273

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse. La compilazione di questa sezione non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione per la società.

Art. 17 Trasparenza

La trasparenza amministrativa, intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, è disciplinata dal D.Lgs. 33/2013 e successive integrazioni.

La pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni relativi all'organizzazione e alle attività esercitate dalla nostra Società è avvenuta nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e di quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017 e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC attraverso le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Nel corso del 2024 si è provveduto all'aggiornamento della sezione “consulenti e collaboratori” per la consultazione dei dati in formato tabellare. Nel corso del 2025 in ossequio alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, che esplicita l'obiettivo “di mettere a disposizione delle

amministrazioni/enti strumenti che consentano loro un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione «Amministrazione Trasparente», in conformità ai requisiti di qualità delle informazioni di cui all'art. 6 del DLgs. 33/2013 e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto” sono stati aggiornati in tal senso gli schemi che riguardano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto, ove pertinenti con la società.

Elenco degli obblighi di pubblicazione e relativi responsabili. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), è stato definito il documento “Elenco degli obblighi di pubblicazione e relativi responsabili” con l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. Nella pagina Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni Generali, è presente lo schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i responsabili di ognuna delle attività. Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni necessario per l'implementazione di quanto pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Veneto Edifici Monumentali srl è garantito dal RPCT, che monitora periodicamente gli inserimenti effettuati, in collaborazione con l'Amministratore Unico. Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente di formulare un giudizio sia sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza che sulla corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato.

Attestazione OIV sulla trasparenza. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della L. 190/2012 la struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'ANAC individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce indicazioni agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sulla loro predisposizione. Le attestazioni sono pubblicate nella pagina “Amministrazione trasparente” entro il 30 aprile di ogni anno (salvo diverse indicazioni/comunicati ANAC). La struttura analoga all'OIV non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione dell'organismo con funzioni analoghe e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dalla struttura analoga all'OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

Il presente Piano potrà subire modifiche e integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso il Piano è aggiornato ogniqualvolta emergano rilevanti mutamenti nell'organizzazione o dell'attività della Società.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

Piazzola sul Brenta, 19 gennaio 2026

Dott. Alessandro Bison,
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza

Avv. Aldo Rozzi Marin,
Amministratore Unico Veneto Edifici
Monumentali srl

ALLEGATO 1. SELF RISK ASSESMENT

Di seguito vengono presentati i processi aziendali che sono stati individuati, in sede di *Risk Self Assessment*, come processi sensibili. Per ciascun processo sono state individuate le fasi ritenute esposte a rischi specifici ed è stato quindi valutato il rischio potenziale. Infine, sono state formulate alcune proposte utili ai fini di una ulteriore mitigazione del rischio.

Nello specifico sono state individuate ad oggi individuate quattro categorie di operazioni a rischio:

A. Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta fornitore / consulente	Favoreggiamento di un determinato fornitore / consulente mediante indicazione di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico; scelta del fornitore / consulente sulla base di una valutazione generica o inadeguata; possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato in modo da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto; possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV (non applicabile per affidamenti sotto i 5.000 euro); mancata rotazione degli operatori economici e/o formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma (per gli appalti con procedura negoziata).	Medio
	Definizione dei livelli di servizio concordato	Mancanza di sufficiente precisione nella definizione dei livelli, delle modalità e delle tempistiche concordate.	Basso
	Pagamento del fornitore / consulente	Pagamento di fatture a fronte di mancata erogazione del servizio o del bene previsto.	Basso

Soggetti tenuti all'adempimento: Amministratore Unico, RUP, uffici.

Documentazione aziendale: normativa di riferimento, Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 (aggiornamento del 19/07/2024), Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 - Appendice: linee guida sull'ammissibilità delle spese economali (aggiornamento del 25/10/2024), Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di

incarichi professionali e collaborazioni adottato ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 751/2021 (aggiornamento del 26/07/2022), note operative, Codice Etico, MOG 231.

Proposte per mitigare il rischio: aggiornamento costante dell'elenco dei fornitori; integrare la normativa interna di riferimento; atti dell'amministratore unico.

B. Acquisizione e gestione del personale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.	Basso
	Avanzamento di carriera	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'avanzamento di carriera.	Basso
	Remunerazione di favoritismi	Selezione e assunzione di persone gradite a soggetti pubblici, quale strumento di remunerazione di favoritismi.	Basso
	Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità – inconfiribilità personale dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità – inconfiribilità.	Basso

Soggetti tenuti all'adempimento: Amministratore Unico

Documentazione aziendale: Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni adottato ai sensi della D.G.R. del Veneto n. 751/2021 (aggiornamento del 26/07/2022), Codice Etico.

Proposte per mitigare il rischio: assicurare l'applicazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni adottato, atti dell'amministratore unico.

C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità e bilancio, fatturazione attiva	Sovrafatturare, fatturare prestazioni non svolte o non fatturare attività svolte. Effettuare registrazioni di	Basso

		bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere	
	Contabilità e bilancio, fatturazione passiva	Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti	Basso

Soggetti tenuti all'adempimento: uffici amministrativi.

Documentazione aziendale: normativa di riferimento, Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 (aggiornamento del 19/07/2024), Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 - Appendice: linee guida sull'ammissibilità delle spese economali (aggiornamento del 25/10/2024), Codice Etico, MOG 231.

Proposte per mitigare il rischio: calendarizzazione delle scadenze di contratti, incarichi e relativi pagamenti.

D. Reati contro il Patrimonio Culturale

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE
Gestione immobili monumentali, gestione eventi espositivi negli immobili monumentali		Furto di beni culturali (art. 518- <i>bis</i> c.p.) Ricettazione di beni culturali (art. 518- <i>quater</i> c.p.) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- <i>ter</i> c.p.) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518- <i>duodecies</i> c.p.)	Basso

Soggetti tenuti all'adempimento: Amministratore Unico, personale dipendente e collaboratori della Società

Documentazione aziendale: normativa di riferimento, Codice Etico, MOG 231.

Proposte per mitigare il rischio: formazione dei destinatari, obbligo di segnalazione illeciti a OdV e /o Amministratore Unico, applicazione di protocolli e procedure per eventi e manifestazioni.

**ALLEGATO 2. MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI AL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ VENETO EDIFICI
MONUMENTALI SRL**

Nome e Cognome della persona segnalante*	
Telefono**	
E-mail**	

* I dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori per prendere in esame la segnalazione

** Indicare i recapiti personali e non quelli istituzionali

Data in cui si è verificato il fatto ¹	
Ufficio al quale può essere riferito il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	
Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Descrizione del fatto	
Eventuali allegati a corredo della segnalazione	

¹ Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023, le disposizioni di tale decreto non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La condotta è ritenuta illecita perché rientra in una delle seguenti fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023:

art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)	condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art. 2, comma 1, lett. a), n. 3)	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 4)	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 5)	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 6)	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Data _____ Firma _____

La persona segnalante è consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La persona segnalante dichiara di essere stata informata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 24 del 2023 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, nel rispetto della riservatezza della persona segnalante, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO 3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (CD. WHISTLEBLOWING)

Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico (di seguito anche solo “VENETO EDIFICI MONUMENTALI”, il “Titolare del trattamento” o la “Società”), con sede legale in via Dorsoduro, 3901 Palazzo Balbi 30123 - Venezia, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (di seguito anche solo “Regolamento” o “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023, rende noto che i Suoi dati personali, direttamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito del processo di gestione di eventuali segnalazioni di illeciti, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, artt. 4, 5, 13 e 14, in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati dalla Società, incluse le attività di accertamento delle condotte oggetto di segnalazione e le attività conseguenti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico, con sede legale in via Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi 30123 – Venezia, pec: venetoedificimonumentali@legalmail.it; e-mail: villacontarini@regione.veneto.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Avv. Anita Scorza con sede legale in Viale Verdi, 32 – 31100 Treviso - dati di contatto Indirizzo e-mail: ascorza@rsslegalservices.com

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: potranno costituire oggetto di trattamento i dati personali della persona segnalante, i dati personali relativi al soggetto o ai soggetti cui si riferisce la segnalazione o in quest’ultima menzionati e gli eventuali ulteriori dati personali necessari per la ricezione e la gestione delle segnalazioni effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati saranno trattati per la ricezione e la gestione delle segnalazioni effettuate in base al D.Lg. n. 24/2023, in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati dalla Società, incluse le attività di accertamento delle condotte oggetto di segnalazione e le attività conseguenti, tra cui l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori, anche in conformità alle norme applicabili al rapporto di lavoro e/o alle previsioni contrattuali del caso.

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dagli obblighi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – in particolare, artt. 4, 5, 13 e 14 – anche alla luce del fatto che VENETO EDIFICI MONUMENTALI implementa un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 2012 e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2001 [art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR per i dati personali “comuni”; art. 9, par. 2, lett. b), del GDPR e art. 10 del GDPR, rispettivamente, per i dati personali “particolari” e per i dati personali relativi a condanne e reati o a connesse misure di sicurezza.

I dati personali delle persone segnalanti e/o coinvolte nella segnalazione saranno trattati inoltre, se del caso, per intraprendere le necessarie azioni disciplinari e/o sanzionatorie e/o giudiziarie nei

confronti dei responsabili di condotte illecite e adottare le adeguate misure correttive. In tal caso, il trattamento dei dati personali è necessario per perseguire il legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali [ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR per i dati personali "comuni" e dell'art. 9, par. 2, lett. f), del GDPR e dell'art. 10 del GDPR, rispettivamente, per i dati personali "particolari" e per i dati personali relativi a condanne e reati o a connesse misure di sicurezza.

Per converso, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Analogo avviso è dato alla persona segnalante nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Nei predetti casi il trattamento dei dati della persona segnalante – *sub specie* di comunicazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità – sarà basata sul consenso eventualmente espresso dalla persona segnalante al trattamento dei propri dati personali per la finalità indicata.

Parimenti, il consenso della persona segnalante sarà la base giuridica del trattamento – *sub specie* di documentazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale nel caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un eventuale incontro con il RPCT.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: VENETO EDIFICI MONUMENTALI, agli effetti delle soprarichiamate normative, non ammette segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare la persona segnalante. Il conferimento dei dati personali della persona segnalante è pertanto indispensabile affinché la segnalazione sia presa in considerazione come segnalazione ai sensi delle sopra richiamate normative. In ogni caso, VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL adotta misure organizzative e tecniche adeguate affinché sia assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione a carico della persona segnalante e in cui la riservatezza circa l'identità di quest'ultima non sia opponibile per legge, l'identità della persona segnalante sarà protetta in ogni fase del processo di gestione delle segnalazioni.

Per quanto riguarda eventuali procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale dipendente di VENETO EDIFICI MONUMENTALI, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove

la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è contestato l'addebito, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, osservando misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate a garantire il rispetto della normativa di riferimento, incluso il divieto di discriminazione e ritorsione e l'obbligo di riservatezza, in particolare a tutela della identità della persona segnalante.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali saranno trattati, per le finalità sopraindicate, da:

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), in qualità di soggetto destinatario delle segnalazioni in base al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati e implementati dalla Società;
- Organismo di Vigilanza (OdV), se e nei limiti in cui in cui, sussistenti i presupposti di diritto e di fatto, la condotta oggetto di segnalazione abbia rilevanza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del Modello 231 adottato e implementato dalla Società;
- persone autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, par. 10, 29 e 32, par. 4, del GDPR, dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24 del 2023, eventualmente coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni, incluso il *reporting* in ordine agli esiti restituiti dall'attività di istruttoria, e che hanno ricevuto apposite istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati in conformità alla normativa di settore;
- Amministratore Unico e/o altre funzioni aziendali competenti, se e nei limiti in cui, sussistenti i relativi presupposti di diritto e di fatto, sia necessario procedere all'adozione di misure disciplinari e/o sanzionatorie e/o correttive;
- avvocati, consulenti o professionisti (ad esempio, avvocati o studi di consulenza legale) eventualmente incaricati di supportare il Titolare del trattamento nel corretto adempimento degli obblighi di legge alla cui osservanza è tenuto e/o nell'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell'installazione, manutenzione, aggiornamento e, in generale, gestione degli *hardware* e dei *software* del Titolare del trattamento, inclusi i fornitori dei servizi di *cloud computing* e che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR;
- soggetti, enti o autorità cui, in qualità di autonomi titolari del trattamento, qualora, sussistenti i relativi presupposti di diritto e di fatto, sia necessario comunicare i dati personali in forza di disposizione di legge o di ordini delle autorità medesime e/o per avviare un procedimento giudiziale di carattere contabile, amministrativo, contabile e/o penale.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopraindicati, gli interessati, vale a dire i soggetti cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, potranno esercitare i diritti di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento avente ad oggetto i loro dati personali e, in tal caso, di ottenere accesso agli stessi;
- chiedere e, se del caso, ottenere, la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- chiedere e, se del caso, ottenere la cancellazione dei dati personali, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- chiedere e, se del caso, ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- chiedere e, se del caso, ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti e la trasmissione degli stessi ad altro titolare del trattamento, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardino o che incidano in modo analogo significativamente sulle loro persone;
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento e, se del caso, ottenere che il Titolare del trattamento si astenga dal trattare ulteriormente i dati, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR e degli articoli da 140-*bis* a 143 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Si segnala che, in base a quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del D.Lgs. n. 196 del 2003, per come introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018 e modificato dallo stesso D.Lgs. n. 24/2023, l'esercizio dei diritti sopraelencati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. n. 196 del 2003. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023).